



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 25.07.2014 - CONVOCATA ALLE ORE 18,00

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Primo Bosi (Sindaco)	X	
Giulio Bellini	X	
Beatrice Boni	X	
Daniele Calamai	X	
Roberta Roberti	X	
Silvia Senesi	X	
Leonardo Tacconi	X	
Alberto Vaiani	X	
Stefano Vaiani	X	
Matteo Grazzini	X	
Samuele Zoppi	X	
Gaia Vaccai	X	
Gualberto Seri	X	

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI: Melissa Stefanacci, Federica Pacini, Fabiana Fioravanti, Marco Marchi

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Bosi

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la dott.ssa Carmela Ascantini, Segretario Generale pro-tempore, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

SCRUTATORI SIGG.RI: Silvia Senesi, Gaia Vaccai, Alberto Vaiani.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N.30

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del sindaco Primo Bosi, che relaziona in merito all'atto posto in discussione, evidenziando quali sono i servizi c.d. indivisibili che l'Amministrazione deve garantire ai cittadini, quali siano i loro costi alla cui copertura si deve provvedere con la TASI ed infine quali siano le scelte compiute in merito alla tassazione degli immobili, comprese le esenzioni;

UDITO l'intervento del consigliere Daniele Calamai, presidente della competente Commissione Consiliare n. 1, che nella seduta del 22/07/2014 sull'atto in discussione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti;

PRESO ATTO della conclusione degli interventi e dell'invito del sindaco a voler deliberare in merito;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7 - Tributi, dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il parere favorevole alla proposta di deliberazione espresso dal Revisore dei Conti ed allegato al presente atto;

UDITI gli eventuali interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, riportati nel verbale della seduta;

CONSIDERATO che la competente Commissione Consiliare n. 1 nella seduta del 22/07/2014 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Astenuti	nessuno
Favorevoli	n. 13
Contrari	nessuno



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7 - Tributi, dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, corredata dal parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto (articolo 134 comma 4 del TUEL).

-----oOo-----

L.L.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

OGGETTO:-Ufficio Tributi- Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Propone al **CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto che Ministero delle Finanze in alcune risposte a quesiti proposti da contribuenti, operatori professionali ecc ha dato delucidazioni rispetto ad alcune problematiche riguardanti l'applicazione della TASI. In particolare riguardo:

- alla solidarietà dei titolari di diritto reale si è espresso nel senso che questa non incide sulla determinazione dell'imposta. Quindi ogni titolare di diritto reale pagherà in base alla propria quota di possesso applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
- all'aliquota da applicarsi nell'ipotesi di non coincidenza tra titolare del possesso e della detenzione dell'immobile. In tale caso l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale (possesso)

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale propone due rilievi ed in particolare:

Rilevato che il DM del 29 Aprile 2014, ha ulteriormente differito al 31/07/14 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2014;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto lo Statuto Comunale;

Propone

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera composta da 18 articoli di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Si da atto che il presente atto non necessita di parere di rilevanza contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Propone altresì, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Vaiano li 14/07/14

Il responsabile del servizio

(dott. Stefano Bianchi)

22 LUG. 2014

Prot. n. 4280 del _____

Assegnato: A/7

COMUNE DI VAIANO
(Prov. di Prato)

Ufficio del Revisore dei Conti
(art. 239 T.U.E.L.)

Oggetto: *parere in ordine alla proposta di deliberazione consiliare ed allegato schema di regolamento avente per oggetto: "Tributi - approvazione regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili"*

Il Revisore

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto pervenuta in via telematica il 14.7.2014 con la richiesta del parere ex art. 239 TUEI;

Ritenuto quanto segue:

- 1) Il regolamento di cui al comma 682 dell'art. 1 della L.F. 27.12.2013 n. 147 deve *"individuare i servizi indivisibili e l'indicazione per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"*. Nel caso di specie tale indicazione manca e potrà essere effettuata in occasione della deliberazione di approvazione delle tariffe. Tale rinvio può essere condiviso trattandosi di atto anch'esso a carattere generale. Parrebbe tuttavia opportuno in considerazione dell'assoluta ed insufficiente stringatezza del dato legislativo precisare i seguenti aspetti:
La distinzione dell'area dei servizi e quella delle funzioni;
Il concetto di servizio;
Il contenuto universale o meno che il servizio deve presentare per essere ricompreso o meno come spesa rilevante ai fini dell'applicazione della TASI;
Gli elementi distintivi che qualificano il servizio *"uti singuli"* (divisibile) ovvero *"uti civis"* (indivisibile);
- 2) art. 7: ad evitare confusione interpretativa a proposito dell'agevolazione viene opportunamente ribadita l'agevolazione per i fabbricati inagibili e le dimore storiche già previste per l'IMU.
- 3) Relativamente alla base imponibile si fa riferimento per le aree edificabili all'art. 3. In proposito desta qualche perplessità l'indicazione *"in base allo strumento urbanistico adottato"*. Infatti se è vero, come vero, che i giudici di legittimità dopo andamento ondivago sono pervenuti a tale conclusione per fattispecie in cui lo strumento urbanistico si componeva di un unico elaborato tradizionale qualche dissenso si registra nella giurisprudenza di merito (C.T.R. Bologna Sez. 22, 16.1.2012 n. 5) per i Comuni ove la strumentazione urbanistica è costituita da una pluralità di strumenti a cascata;
- 4) Appare necessario stabilire i criteri per l'individuazione del responsabile del tributo;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare e relativo regolamento.

Empoli - Vaiano, 21 luglio 2014

Il Revisore

(Dott. Paolo Salvi)





COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO
Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOMMARIO

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Articolo 2 - Presupposto impositivo
- Articolo 3 - Definizione di abitazione principale. Fabbricati ed aree fabbricabili
- Articolo 4 - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale
- Articolo 5 - Soggetti passivi
- Articolo 6 - Soggetto attivo
- Articolo 7 - Base imponibile
- Articolo 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Articolo 9 - Detrazioni, Riduzioni ed esenzioni
- Articolo 10 - Funzionario responsabile
- Articolo 11 - Versamenti
- Articolo 12 - Dichiarazione
- Articolo 13 - Accertamento
- Articolo 14 - Riscossione coattiva
- Articolo 15 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 16 - Rimborsi
- Articolo 17 - Contenzioso
- Articolo 18 - disposizioni finali ed efficacia



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Articolo 1

Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Vaiano il Tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI, di cui ai commi 639, 669 e segg della legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Vaiano, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 3

Definizione di abitazione principale. Fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini della TASI:
 - a) Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) Per "pertinenze dell'abitazione principale" s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;
 - c) Per "fabbricato" s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) Per "area fabbricabile" s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Art. 4

Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:
 - a) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - b) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) Le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) Gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Articolo 5

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti al pagamento della tassa secondo le rispettive quote di possesso. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura fissata dalla delibera di approvazione delle aliquote TASI dell'anno di competenza, in una percentuale compresa tra il 10% e il 30%. Nel caso in cui ciò non avvenga la percentuale è al 10%. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Se i titolari del diritto reale sono più di uno si applica il disposto del primo periodo del comma 2.
4. Nel caso previsto dal comma 3, l'aliquota da applicarsi per il calcolo della tassa dell'occupante è quella che si applica al titolare del diritto reale.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo è il Comune di Vaiano relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 7 Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:

I. strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo tale da:

- costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;

II. strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati o degradati in modo tale da:

- costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;

III. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc..) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. In questo caso lo stato di inagibilità, decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo.

Ai fini delle agevolazioni previste dalla, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini IMU. per usufruire della medesima riduzione.

Articolo 8

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere disposto l'azzeramento della dell'aliquota con riferimento a determinate per determinate fattispecie imponibili.
2. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
3. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
4. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
6. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
8. Il Consiglio Comunale con la delibera con cui approva le aliquote, individua i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, nonché la relativa percentuale di copertura.
9. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Articolo 9

Detrazioni, Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
2. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
 3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
 4. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
 - h) I rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Articolo 10

Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Articolo 11 Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni.
4. Per l'anno 2014 la scadenza del 16 giugno è valida per quei comuni che entro il 31 maggio hanno pubblicato nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, la relativa delibera di approvazione delle aliquote. Nel caso in cui la delibera sia pubblicata successivamente ma entro il 18 settembre, l'acconto si paga entro il 16 ottobre. Nel caso in cui la pubblicazione della delibera sia successiva a tale data il versamento è in unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota base nel rispetto, comunque, del limite per il quale la somma delle aliquote TASI ed IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
7. La TASI viene riscossa dal Comune, il contribuente è tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 12 Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
 5. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, e TARES/TARI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI/IMU - TARES/TARI, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Articolo 13 Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 15

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al *il tasso di interesse legale in vigore il Comune*. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 16

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- misura prevista dall'articolo 14, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 17 Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 18 Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

